

n. 14847/23 R.G. G.I.P.

n. 7741/2022 R.G.N.R.

Sentenza n. 2232/23

del 14.12.23

depositata il 04 GEN. 2024

FEBR Est. I

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Piantini Laura



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione indagini preliminari e udienza preliminare
dott.ssa Federica BRUGNARA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

[redacted]
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, avv. [redacted] del foro di Brescia; [redacted];
assistita e difesa di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Brescia e dall'avv. Biagio Riccio del foro di Napoli;

IMPUTATA

[in concorso con [redacted] e [redacted] per i quali si procede separatamente]

Reato p. e p. dall'art. 81 cpv cp e art. 2621 cc perché al fine di conseguire per sé un ingiusto profitto, in qualità, [redacted], di amministratore delegato dal 16.2.2016, [redacted] in qualità di Presidente del CDA dal 31.5.2019 al 31.12.2019 e [redacted] in qualità di Presidente del CDA dal 15.5.2012 fino al 28.6.2019 nonché amministratore delegato dal 31.5.2019 al 31.12.2019 della fallita [redacted] SRL in liquidazione, esponevano – con riferimento al periodo di rispettiva gestione – fatti rilevanti non corrispondenti al vero nei bilanci di esercizio per gli anni dal 2016 al 2018 ovvero:

a) occultavano, esponendo rispettivamente nel bilancio 2016, 2017 e 2018 un patrimonio netto di euro 14.658.554,00, euro 14.500.571,00 e euro 14.505.202,00, il patrimonio negativo per -498.695,52 euro:

1. avendo omesso la svalutazione del bene immateriale [redacted] pari ad euro 14.499,00;

2. avendo omesso la svalutazione delle rimanenze finali per euro 585.000,00;
 3. avendo omesso la svalutazione integrale del credito inesigibile verso [redacted] spa per euro 52.902,50;
 4. avendo omesso l'imputazione del debito tributario di euro 20.347,00 in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- In Brescia il 29.5.2017, il 30.7.2018 ed il 21.11.2019.

[in concorso con [redacted] e [redacted] per i quali si procede separatamente]

Reato p. e p. dall'artt. 322, 329 comma II lett. a) D. L.vo 14/2019, già artt. 216, 223 comma II n. 1 LF perché in qualità, [redacted] di amministratore delegato dal 16.2.2016, [redacted] in qualità di Presidente del CDA dal 31.5.2019 al 31.12.2019 e [redacted] in qualità di Presidente del CDA dal 15.5.2012 fino al 28.6.2019 nonché amministratore delegato dal 31.5.2019 al 31.12.2019 della fallita [redacted] in liquidazione, commettendo i fatti di cui all'art. 2621 cc per come descritti al capo che precede concorrevano a cagionare il dissesto della società.

In Brescia il 22.3.2021.

PARTE CIVILE:

Dott. [redacted], liquidatore giudiziale, con studio in [redacted]

CONCLUSIONI

Il P.M. e la difesa hanno chiesto concordemente emettersi sentenza di non luogo a procedere, per non aver commesso il fatto.

Svolgimento del processo

Con richiesta di rinvio a giudizio depositata in cancelleria in data 5.04.23, il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti di [redacted] (in concorso con altri per il quale si procede separatamente) per i delitti di cui agli artt. 2621 c.c., 322 e 329 comma 2 lett. A) del d.lgs 147/2019, meglio descritti in rubrica.

All'udienza del 6.07.23, si costituiva parte civile il dott. [redacted] liquidatore giudiziale. Si disponeva un rinvio per la discussione dell'udienza preliminare, alla luce dell'assenza del difensore di un coimputato.

All'udienza del 9.11.23 il Giudice dichiarava aperta la discussione e le parti concludevano come da conclusioni sopra trascritte.

Il Giudice rinviava per eventuali repliche e, all'udienza del 14.12.23, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza, dandone pubblicazione mediante lettura del dispositivo in atti.



Motivi della decisione

Dalla lettura del capo di imputazione risulta che a [REDACTED] vengono contestati i reati di false comunicazioni sociali e di bancarotta in quanto rivestiva il ruolo di amministratore delegato della società [REDACTED] SRL dal 16.2.2016.

Tuttavia, come rilevato da entrambe le parti processuali, la [REDACTED] risulta nominata in data 16 febbraio 2016 quale Consigliere della società [REDACTED] SRL con delega "esclusivamente agli affari legali" (cfr. verbale di assemblea ordinaria [REDACTED]), senza alcuna competenza con riferimento alla gestione e agli aspetti tecnico – contabili relativi alla medesima società.

A seguito di espressa delega dell'accusa, volta ad acquisire chiarimenti dal curatore del fallimento in ordine al concreto ruolo assunto dall'imputata [REDACTED] egli ha così testualmente risposto (fol. 622 e ss.): "*preciso che, dalle scritture contabili e dalla documentazione societaria esaminata, NON risultano concrete evidenze che [REDACTED] abbia partecipato all'attività gestoria della società*".

Ciò premesso, è evidente che l'imputata [REDACTED] aveva una delega esclusiva per specifici affari (quelli legali) e non può pertanto rispondere degli illeciti posti in essere dagli amministratori della società (si procede separatamente [REDACTED]).

Si impone pertanto sentenza di non luogo a procedere, per non aver commesso i fatti.

Riserva il deposito della motivazione in giorni trenta.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p.,

dichiara non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] in relazione ai delitti a lei ascritti, per non aver commesso il fatto;

Visto l'art. 424, comma 4, c.p.p.,

riserva il deposito della motivazione in giorni trenta.

Brescia, 14.12.23

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sez. G.I.P./G.U.P.

Depositato il 4/01/2024

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Laura Prandini

Il Giudice

Federica G. Brugnara
Federica Brugnara